COMMISSIONI RIUNITE
FINANZE E TESORO (IV) - INDUSTRIA (X)

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE
CASTELLI AVOLIO

INDI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 33

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per l'assunzione a carico del bilancio della spesa di lire 10 miliardi per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. (2703) 33

PRESIDENTE 33, 34, 35
TUDISCO, *Relatore per la IV Commissione* (*Finanze e tesoro*) 34
SEMERARO GABRIELE, *Relatore per la X Commissione* (*Industria*) 34
VICENTINI 34
SULLO 34, 35
VOLPE 35
SANNICOLÒ 35

Votazione segreta:

PRESIDENTE 35

Disegno di legge (*Seguito della formulazione degli articoli*):

Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi. (E. N. I.). 2101) 36

PRESIDENTE 36, 41, 42, 43, 44
BERSANI, *Relatore* 36, 41
DAMI 37, 38, 39, 41, 42, 44
MAROTTA 38, 39, 44
LOMBARDI RUGGERO 38
VANONI, *Ministro delle finanze* 38, 39, 40, 41 42, 43, 44
MATTEI 39
FERRERI 40
FERRARIO 40, 42
BOTTAI 41, 42
COSTA 43
FASCETTI 43

La seduta comincia alle 11.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. (2703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della

spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Su tale disegno di legge debbono riferire i due relatori: l'onorevole Tudisco per la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), e l'onorevole Semeraro Gabriele per la X Commissione permanente (Industria).

TUDISCO, *Relatore per la IV Commissione (Finanze e tesoro)*. Onorevoli colleghi, la legge 9 maggio 1950, n. 261, ha autorizzato, come è noto, nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare prevedendo all'uopo l'impiego di 40 miliardi di lire, dei quali 20, in due *tranches* di 10 miliardi ciascuna, da prelevarsi dal Fondo-lire E.R.P. e 20 da realizzarsi dai Banchi meridionali attraverso il collocamento di due *tranches* di obbligazioni di 10 miliardi ciascuna, da emettersi in due diversi momenti in corrispondenza della disponibilità di ciascuna *tranche* del Fondo-lire E.R.P. Entrata in vigore la legge citata, furono prelevati dal Fondo-lire i primi 10 miliardi e ripartiti, nelle proporzioni previste dalla legge, fra i Banchi meridionali i quali provvidero nel contempo, meno il Banco di Sardegna, all'emissione delle obbligazioni.

Esauriti, specie da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, i fondi della prima *tranche* del Fondo-lire e, in aggiunta, quelli della prima *tranche* di obbligazioni, si arrestarono praticamente tutte le altre operazioni di finanziamento in procinto di essere deliberate e tutte le istruttorie in corso, non essendosi potuta utilizzare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 261, la residua disponibilità del Fondo-lire, ammontante a 8 miliardi, in quanto destinata per i primi urgenti soccorsi alle zone alluvionate, e non potendosi conseguentemente emettere le altre obbligazioni per un eguale importo di 10 miliardi previste dall'articolo 7 della legge stessa.

Atteso l'impegno legislativo derivante dall'articolo 2 della legge e considerate soprattutto le esigenze dell'economia e delle popolazioni del Mezzogiorno, diviene indispensabile ed urgente che lo Stato provveda con fondi propri alla erogazione della somma che si sarebbe dovuta prelevare dal Fondo-lire, in difetto di che, si determinerebbe il fallimento di varie iniziative intraprese e la perdita di cospicui capitali impegnati nella fiduciosa attesa dei promessi finanziamenti.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione alla copertura di detto fabbisogno si fa fronte con una aliquota del ricavato del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il reperimento della copertura nell'ammontare ottenuto dal prestito anzidetto (emesso anche per provvidenze a favore degli alluvionati) trova la sua ragione di essere nel fatto che i cennati 8 miliardi del Fondo-lire, che dovevano andare al Mezzogiorno, ebbero invece la destinazione sopracennata.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre agli onorevoli colleghi, si deduce la urgenza di approvare il disegno di legge. Ed è appunto ciò che io raccomando alle Commissioni riunite.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore per la X Commissione (Industria e commercio)*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione del collega Tudisco. Solo desidero sottolineare che con questo disegno di legge non si fa che restituire alle industrie meridionali ciò che si era loro temporaneamente sottratto in seguito alla immane disgrazia costituita dalla alluvione del Polesine. Si tratta, in altre parole, di pagare con ritardo un debito che si era già contratto col Mezzogiorno. Penso che nessun collega vorrà opporsi alla approvazione del presente disegno di legge, anche per non ritardare ulteriormente l'accoglimento delle domande già istruite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VICENTINI. Mentre dichiaro di approvare senza riserve il disegno di legge, vorrei raccomandare al Governo di vigilare affinché i sussidi che vengono erogati agli industriali del Mezzogiorno mediante l'utilizzazione dei fondi che la legge stessa stanzia siano adoperati per fini sociali, oltre che per il rafforzamento delle industrie stesse. In una mia recente visita a Regalbuto, per esempio, ho constatato che vi sono ancora i cosiddetti « carusi » che rappresentano non precisamente un elemento di progresso nella nostra società industriale.

SULLO. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge non andrebbe nemmeno discusso per la semplicissima ragione che con esso non si dà nemmeno un centesimo in più al Mezzogiorno di quello che era stato stabilito con la legge 9 maggio 1950, n. 261. Con quella legge, infatti, erano stati assunti degli impegni che poi non fu possibile mantenere essendosi reso necessario devolvere la seconda *tranche* di 10 miliardi per le opere di soccorso al Polesine devastato dall'alluvione. Sarebbe pertanto bastato un decreto ministeriale per devolvere in favore del Mezzogiorno

questi 10 miliardi, in quanto già esiste la legge di autorizzazione della spesa.

VOLPE. Vorrei far notare all'onorevole Vicentini, che ha sottolineato la necessità di una utilizzazione sociale di questi fondi, che noi non potremo parlare affatto di industria meridionale prima che questi fondi stessi siano stati devoluti. L'inconveniente dei « carusi », che egli ha lamentato, esiste un po' dappertutto ed è dovuto al fatto che la produzione avviene nel sud esclusivamente mediante opere manuali, non avendo a disposizione quei mezzi meccanici che sono necessari ad un'industria moderna. Appunto a questo inconveniente si è inteso ovviare con la legge n. 261 del 9 maggio 1950 della quale la presente non è che una appendice.

SANNICOLO'. Se ho ben capito il significato della relazione dell'onorevole Tudisco, alle necessità derivanti dalle alluvioni erano stati devoluti 8 miliardi di lire, mentre con questa legge si sottraggono al prestito 10 miliardi, cioè 2 miliardi in più.

SULLO. Il prestito, onorevole Sannicolò, non era stato indetto soltanto per le necessità derivanti dall'alluvione, ma per altre opere di solidarietà, come si rileva facilmente dalla lettura dell'apposito provvedimento. Ciò è tanto vero che anche il disegno di legge n. 2511 della Camera, sull'incremento della economia e della produzione è stato in gran parte finanziato con i fondi ricavati dal prestito. Quindi il fatto che da esso noi ricaviamo due miliardi anche per le necessità dell'industrializzazione del Mezzogiorno non può dar luogo a rilievi di sorta.

SANNICOLO'. Se sottilizziamo, Ella, onorevole Sullo, in sede giuridica, potrà forse aver ragione, ma nessuno può negare che il prestito è stato lanciato in seguito all'alluvione del Polesine. Ricordiamoci quanto è stato detto durante la propaganda del prestito: nessun dubbio si può avere che lo storno di 2 miliardi non è lecito, almeno in linea morale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle disponibilità del conto speciale (Fondo-lire 1950-51), per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma le Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate ad emettere le obbligazioni previste dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 sarà fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per

l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (2703):

Presenti e votanti	57
Maggioranza	29
Voti favorevoli	53
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

per la IV Commissione (Finanze e tesoro):

Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Marotta, Petrilli, Ponti, Ricci Giuseppe, Salizzoni, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter e Zagari;

per la X Commissione (Industria):

Alessandrini, Bersani, Bigiandi, Bonino, Bottai, Cagnasso, Cerreti, Chieffi, Dami, Fascetti, Ferrario, Giolitti, Grilli, Invernizzi Gaetano, Larussa, Lombardi Ruggero, Lombardini, Manuel Gismondi, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Sannicolò, Semeraro Gabriele, Stuani e Volpe.

È in congedo:

Saggin.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE QUARELLO

PRESIDENTE. Passiamo ora alla sede redigente.

Comunico che i deputati Cremaschi Olindo, Bellucci, Baldassari, Semeraro Santo, Sala, Ducci e Mattei sostituiscono, rispettivamente, i deputati D'Agostino, Montanari, Scarpa, Grassi Luigi, Pessi, Mazzali e Bagnera.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.) (2101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta, giunti ai numeri 1°) e 2°) dell'articolo 2, avevamo rinviato la discussione per poter elaborare un nuovo testo dell'articolo, conformemente alle osservazioni del Ministro ed alle richieste di alcuni colleghi.

L'onorevole Bersani, relatore, ha facoltà di riferire sopra il nuovo testo che è stato concordato.

BERSANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella scorsa seduta abbiamo approvato il primo paragrafo del primo comma dell'articolo 2 e quindi la individuazione del territorio entro il quale vengono riconosciute le funzioni di esclusiva all'ente. Poi c'è la indicazione dell'oggetto dell'esclusiva, che sarebbe doppio: primo oggetto quello della ricerca e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; secondo, quello della costruzione ed esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi. La discussione, nella scorsa seduta, non si soffermò, però, tanto su questo punto quanto sui compiti dell'ente al difuori dall'area di esclusiva.

Abbiamo cercato, tenendo conto delle varie tesi emerse dalla discussione, di dare una sistemazione più razionale alla materia ed alla sua definizione, con la nuova elaborazione del contenuto dell'articolo 2 e di un articolo 2-*bis* che viene proposto. I concetti ai quali si ispira il nuovo testo che si propone sarebbero questi: conferma dei due oggetti come sopra detti, e, per quanto riguarda la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, individuazione di una zona che fa eccezione al principio rigido di esclusiva, per le provincie di Ferrara e di Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario sino ad una profondità non superiore ai 1200 metri. Per quanto riguarda le altre attività al di fuori dai due oggetti principali dell'esclusiva (ricerca e coltivazione, e costruzione ed esercizio delle condotte) si è pensato di ritornare al testo ministeriale, ammettendo che l'ente può svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio degli idrocarburi in conformità delle leggi vigenti, sia nell'ambito della zona di esclusiva sia al di fuori.

Per quanto riguarda i rapporti fra i poteri di esclusiva riconosciuti all'ente e gli enti che già oggi, specialmente nell'ambito delle cerchie cittadine, esercitano funzioni di distribuzione di gas, la formula prescelta sarebbe questa: di ammettere il principio che la esistenza delle concessioni amministrative agli enti municipali, od alle società private, per la distribuzione di gas per uso domestico, non debba costituire ostacolo a che l'ente con i propri impianti possa sia attraversare i territori dei comuni, sia effettuare la distribu-

zione del gas nell'ambito dei territori dei comuni stessi, limitatamente agli impieghi di carattere industriale o di riscaldamento, escluso quindi per il momento il problema del gas per uso domestico, che si intende rinviare, per ragione di più esatta collocazione, alla disciplina prevista dall'articolo 16 del disegno di legge sui metanodotti.

Altro problema è quello della ammissibilità o meno di una indennità per l'attraversamento e per l'esercizio nell'ambito di zone finora concesse in esclusiva alle società. Le concessioni amministrative fino ad oggi esistenti si limitavano soprattutto al gas per uso domestico. Qui l'oggetto dell'esclusiva e delle nuove concessioni riconosciute all'ente è del tutto diverso, e pertanto non è applicabile il principio, affermato nella Costituzione, dell'indennizzo, là dove avviene o rinnovazione o modificazione sostanziale della concessione amministrativa. Pertanto si proporrebbe di affermare qui il concetto che nessuna indennità o compenso è dovuto ai concessionari attuali o agli stessi comuni per questa innovazione che viene portata nell'ambito dei loro territori o del territorio in cui si sviluppa la concessione.

Come può svolgere l'ente queste sue funzioni, sia di esclusiva nei confronti della ricerca e della coltivazione, sia della costruzione e dell'esercizio delle condotte, sia in relazione alle altre attività di trasformazione, utilizzazione e commercio degli idrocarburi?

Il Comitato dei nove della X Commissione aveva individuato diverse forme di enti, soprattutto per quanto riguarda la composizione del capitale sociale, e la tesi sulla quale si era trovato d'accordo, era questa: là dove si tratta delle funzioni di esclusiva, l'ente si deve avvalere di società a capitale interamente pubblico; là dove invece si tratta delle altre attività di lavorazione, di trasformazione, di utilizzazione e di commercio, l'ente si può valere di società in cui sia concessa anche una partecipazione di capitali privati in posizione minoritaria. Su questo punto, nella scorsa seduta, si è sviluppata la discussione, nel senso che alcuni colleghi sostennero l'esigenza di creare un sistema più elastico, in cui non fosse rigidamente previsto che le società che agiscono nell'ambito delle funzioni di esclusiva avessero soltanto capitali dello Stato o del demanio, ma possibilmente potessero avere un capitale sociale con partecipazioni anche di enti parastatali, di comuni, comunque di enti pubblici, in modo da allargare sul piano delle aziende economiche e finanziarie le possibilità dell'ente, delle società coordinate e collegate, le quali verrebbero a far sistema in funzione di queste attività.

Personalmente, io ritengo che questa esigenza abbia serio fondamento, ed anche altri colleghi, dopo lunga discussione, hanno concordato su questa convenienza, che naturalmente aumenta le possibilità pratiche di azione dell'ente. Riaffermando, quindi, il concetto che laddove si tratti di compiti affidati in esclusiva all'ente, debba comunque essere riservato il potere di intervento solo al capitale pubblico, si sarebbe d'accordo nell'allargare la partecipazione, al di là dei compiti istituzionali dell'E.N.I., anche ad altri interventi di capitale; e, in particolare, si riterrebbe opportuno immettere partecipazioni di enti parastatali, così come già oggi è in atto nella composizione dell'A.G.I.P. per parte dell'istituto di previdenza sociale, oppure di altri istituti a carattere pubblico. Quest'ultima parte verrebbe distaccata dalla prima in un articolo 2-*bis*, che sarebbe del seguente tenore: « L'ente può esercitare i compiti indicati nell'articolo precedente a mezzo di società controllate o collegate, di cui può promuovere la Costituzione. I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'ente devono essere esercitati a mezzo di società il cui capitale sia dell'ente stesso, dello Stato, di enti parastatali oppure di società il cui capitale sia interamente posseduto dagli enti sopra elencati ».

Si tratta di fare fronte all'esigenza, prospettata più volte anche dai colleghi dell'opposizione, di creare una più ampia piattaforma di possibilità economiche in una direzione così essenziale per la nostra economia, e in una fase dinamica di grande sviluppo, quale è quella che attraversa oggi questa attività.

DAMI. Tenuto conto delle iniziative che si sono verificate soprattutto nella provincia di Verona, dove la amministrazione provinciale e taluni comuni si sono fatti promotori del finanziamento di metanodotti, mi pare opportuna la formula proposta dal relatore. Però, siccome almeno nella pianura padana, cioè nella zona in cui è concessa l'esclusiva per la ricerca all'E.N.I., la ricerca è, non dico terminata, ma le operazioni di prospezione sono quasi alla fine, e le operazioni di perforazione non è da supporre che porteranno a grandissimo impiego di capitali (mentre ci sarà effettivamente una grande richiesta di capitali per la costruzione di metanodotti e reti di distribuzione), vorrei proporre che, mentre per le operazioni di ricerca e coltivazione dovrebbe rimanere l'esclusiva all'E.N.I.,

per quel che riguarda invece la costruzione di gosdotti e di reti di distribuzione, sia ammesso l'intervento di enti finanziatori, compresi anche i comuni e le provincie, che, mi pare, possono giocare un importante ruolo in questo settore, come già lo hanno avuto per lo meno per qualche provincia dell'alta Italia.

Mi riservo di formulare una proposta concreta dopo aver sentito altri colleghi.

MAROTTA. Vuole un allargamento anche al capitale privato?

DAMI. La proposta non riguarda un allargamento al capitale privato, ma alle società controllate dall'E.N.I. e ai comuni e provincie. Questo, però, solo per la distribuzione del metano.

LOMBARDI RUGGERO. L'onorevole Dami si è riferito ai finanziamenti di alcuni centri urbani per poter costruire i metanodotti. Ma questi finanziamenti non rientrerebbero nemmeno nella formulazione che egli propone. Per esempio a Treviso gli enti autarchici sono completamente estranei a questa operazione, che viene effettuata con l'ausilio della Camera di commercio.

Sono d'accordo con il concetto espresso dall'onorevole Bersani. Vorrei solo apportare una modifica formale: invece di « capitale posseduto » io direi « controllato ». È inutile che noi usiamo una formula che limita le possibilità di adoperare il capitale. La parola « controllato » mi pare sia più rispondente, perché abbraccia un più vasto campo d'azione, senza diminuire il principio accolto dalle Commissioni, cioè che deve trattarsi di capitale di cui lo Stato possa disporre direttamente o indirettamente.

MAROTTA. Dopo la parola « idrocarburi » vorrei che si aggiungesse: « e vapori naturali ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei ben chiarire la portata di questo complesso di norme, che sono integrative dell'articolo 1, nel quale è indicato lo scopo sociale dell'E.N.I.: tanto integrative che, nella nuova formulazione, si è considerata superflua la precisa indicazione della facoltà, per l'Ente, di agire, con diversa veste, anche in altre zone della Penisola e nelle Isole: ciò è già implicito nella formulazione dell'articolo 1, già approvato, con il quale si attribuiscono all'E.N.I. iniziative di carattere nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali: perciò è ovvio che la delimitazione di attività e di partecipazione di capitali di cui all'articolo 2 non ha altro scopo che specificare, nell'ambito del carattere nazionale dell'attività dell'Ente, una particolare zona di esclusiva.

Per quanto riguarda la proposta Dami di distinguere le due funzioni, cioè la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, dalla funzione della distribuzione, posso essere d'accordo che, in pratica, bisognerà che la ricerca e la coltivazione restino sempre nelle mani dell'ente, ma non arriverei fino ad una distinzione netta, altrimenti finiremmo per avere tre settori: uno, in cui l'ente stesso è l'esecutore; un altro riguardante gli enti pubblici, e un terzo settore in cui vi è la possibilità di operare con società controllate. Per chiarezza della legge, credo sia meglio stabilire due sole categorie. Dove vi è l'esclusiva lasciamo il capitale pubblico o di origine pubblica, come quello che può essere dato dagli enti pubblici. In via di fatto è evidente che la ricerca e la coltivazione saranno sempre fatte dall'ente pubblico. Vorrei dire, però, all'onorevole Dami che non è vero che siamo già arrivati a un punto di saturazione...

DAMI. Mi riferisco alla pianura padana.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nemmeno lì, ci siamo arrivati!

Noi siamo appena all'inizio dei ritrovamenti e della messa in efficienza di questa enorme ricchezza. C'è ancora moltissimo da fare. Quello che è stato fatto è solo l'inizio di una grande opera che deve continuare nel tempo: non vorrei che si chiudessero quindi le possibilità di finanziamento. Quando diciamo che vogliamo ricorrere agli altri enti pubblici, è perché in determinate situazioni potrebbe essere più comodo chiedere i capitali agli enti parastatali, piuttosto che ricorrere ai finanziamenti dello Stato. Prego quindi l'onorevole Dami di non insistere sulla sua proposta, pur affermando che deve essere una direttiva politica evidente, non violabile, quella per cui la coltivazione e la ricerca devono essere sempre sotto l'egida del controllo esclusivo dello Stato.

Circa la proposta Marotta di includere il gas naturale, dovremmo riprendere anche l'argomento della possibilità, da parte dell'ente, di eseguire la ricerca, la coltivazione e la distribuzione anche nelle altri parti d'Italia, come era previsto nel progetto governativo. La Commissione X ha ritenuto di sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 2 del progetto governativo; ed io sono d'accordo, perché questa possibilità è già compresa nell'articolo 1, e non occorre riportarla nell'articolo 2, come dicevo all'inizio di questo mio intervento. Ho voluto fare questa dichiarazione affinché non sorgano dubbi di inter-

pretazione. Se non si è ripreso il capoverso nell'articolo 2, è perché si è ritenuto che questa facoltà sia già compresa nell'articolo 1.

Pertanto ritengo che questo testo possa essere accettato, risolvendo esso tutte le questioni con sufficiente chiarezza e semplicità, dando all'ente la possibilità di muoversi con criterî razionali.

MAROTTA. Nemmeno il secondo comma sarebbe necessario.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il secondo comma è opportuno da questo punto di vista: siccome si parla di iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e del gas naturale, si potrebbe intendere che questo scopo è limitato alla identificazione e alla ricerca delle fonti e non allo sfruttamento. Ciò non è esatto: proprio pochi giorni fa sono stati inaugurati grandi impianti di sfruttamento di idrocarburi, creati per iniziativa dello Stato.

DAMI. Mi sembra che il relatore abbia accettato di includere nella formula proposta i comuni e le provincie...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Abbiamo esaminato anche questo problema e abbiamo preferito la soluzione negativa. Ciò, per una semplice considerazione. Ammettendo gli altri enti, siamo voluti andare alla ricerca di enti finanziari: ora si sa qual'è la situazione finanziaria dei comuni e delle provincie in Italia.

DAMI. Desidero precisare che, affermando che per quanto riguarda l'opera di ricerca e coltivazione quasi tutto è fatto, non intendevo parlare dello sviluppo delle perforazioni, ma della opportunità che i profitti dell'Ente nel futuro, siano proporzionalmente adoperati, soprattutto in funzione dei lavori di ricerca. Comunque, in omaggio al principio di collaborazione che ci ha animato, potrei accettare la formulazione del relatore purché sia detto esplicitamente che, in ogni caso, la maggioranza delle azioni deve far capo all'E.N.I., possibilmente anche per gli impianti di distribuzione. Per quanto riguarda la partecipazione dei comuni e delle provincie, è vero che si tratta di enti indebitati e che vanno cercando danaro anziché poterne prestare, ma è anche vero che essi hanno un preminente interesse nella distribuzione del metano: si sono verificati molti casi in cui consigli comunali e provinciali si sono dichiarati pronti ad indebitarsi per facilitare il finanziamento della costruzione di un metanodotto. Quindi, desidero che rimanga fermo il principio che gli enti parastatali, i comuni e le provincie debbano poter partecipare, anche se in minoranza, con l'E.N.I. per gli impianti di trasporto del metano.

Concludendo, per quanto riguarda la non distinzione fra operazioni di ricerca e finanziamento di metanodotti, posso essere d'accordo col Ministro, purché rimanga fissato che, in linea di massima, si intende riservare l'opera di ricerca all'E.N.I. e che l'E.N.I. debba possedere sempre la maggioranza azionaria in queste società. Per quanto riguarda la partecipazione dei comuni e delle provincie, mantengo la mia proposta di aggiungere questi enti alla partecipazione, ben inteso sempre in minoranza.

MATTEI. Vorrei fare alcune precisazioni. Gli enti locali, provincia e comune, di Verona, sono intervenuti puramente come fideiussori in due operazioni di finanziamento che l'Azienda dello Stato ha concluso direttamente con istituti di credito per la costruzione di due tronchi di metanodotto: Cremona-Verona e Verona-Vicenza. I due prestiti saranno rimborsati rispettivamente entro il 30 settembre del 1957 ed il 31 marzo del 1958.

Non si tratta quindi di partecipazioni di enti locali all'intrapresa industriale e nemmeno di finanziamenti da parte di detti enti all'Azienda di Stato, ma della semplice prestazione di garanzie per mutui accesi direttamente dall'anzidetta Azienda con istituti di credito.

DAMI. D'accordo.

MATTEI. Altre forme di intervento nella costruzione di metanodotti si sono avute da parte di aziende industriali interessate alla utilizzazione del metano. Così, ad esempio, per la costruzione del metanodotto per Genova, l'Azienda dello Stato ha stipulato un accordo con gli industriali della Liguria. In questo accordo è prevista un'anticipazione all'Azienda di Stato da parte degli industriali, in conto pagamento di partite di metano da fornire ai diversi stabilimenti. In questo caso si tratta, quindi, di anticipi in conto pagamento di partite di metano che richiamano la prassi commerciale corrente per l'acquisto dei combustibili solidi e liquidi e di ogni altra merce. A Torino il comune si opponeva a che il metano venisse distribuito direttamente dall'Azienda di Stato agli stabilimenti industriali, e solo qualche mese fa, per intervento dell'onorevole Quarello, si è pervenuti ad un accordo, tanto è vero che si sta eseguendo l'allacciamento della « Fiat » che entro qualche mese avrà il metano, mentre l'allacciamento con la S.N.I.A. di Torino è entrato in funzione dal 1° giugno. Per le prospezioni geologi-

che e geofisiche e per l'esplorazione della Valle Padana, ci rimane adesso un lavoro di dettaglio per il cui completamento occorreranno molti anni. Attualmente sono in sfruttamento sei grandi giacimenti e si dispone di una serie di rilevazioni relative a probabili, numerose nuove strutture che devono essere perforate. Siamo, quindi, all'inizio di una grandiosa opera che impegnerà lo Stato per un gran numero di anni. Circa la proposta di fare partecipare i comuni e le provincie all'opera di distribuzione locale, è stato forse il mio intervento che ha fatto ripiegare sulla possibile, eventuale partecipazione delle aziende statali e parastatali. Una intromissione degli enti locali nella distribuzione industriale creerebbe infatti seri ostacoli sia per la lentezza delle trattative nel raggiungimento di accordi con questi enti, sia perché comprometterebbe l'opera dell'Azienda dello Stato che tende a seguire una politica di prezzo unico in tutto il territorio nazionale. Dove la partecipazione dei comuni e delle provincie può essere utile è nella distribuzione per uso domestico, che oggi è affidata a società private e, solo per una limitata percentuale, viene effettuata da aziende comunali. Sulla via della gestione diretta comunale sono già orientati i comuni di Milano, Como, Legnano, Brescia, Bergamo e altri minori che finora o avevano affidato l'esercizio della distribuzione del gas a privati, o erano sprovvisti di impianti di produzione e distribuzione del gas.

FERRERI. Mi chiedo se sia opportuno includere anche lo Stato fra gli enti sottoscrittori: mi pare che ciò sia in contrasto con il meccanismo del disegno di legge, il quale, all'articolo 4, prevede di devolvere all'Ente certe partecipazioni che lo Stato ha attualmente, nei campi in cui si sono finora sviluppate le iniziative ora assunte dall'E.N.I. Capisco che l'E.N.I. abbia bisogno di altri enti per crearsi un capitale, ma che lo Stato possa subentrare come partecipante, mi sembra una contradizione nell'ambito dello stesso disegno di legge. Secondo me, sta bene — invece — l'ingresso di altri enti parastatali partecipanti perché ciò arricchisce la rosa dei probabili sottoscrittori.

Insomma, all'articolo 2-*bis*, dove si parla di azioni sottoscritte dallo Stato, propongo di eliminare le parole « lo Stato ». Io concepisco questo disegno di legge come creazione di un ente autorevole e importante, ma avente una sua fisionomia e una sua personalità giuridica (come dice l'articolo 1). In altri termini la legge vuole e deve accentrare nell'ente stesso tutte le partecipazioni che adesso sono, in parte, anche in mano dello Stato. Se, ora, prevediamo che lo Stato possa sottoscrivere, torniamo a distruggere quello che abbiamo qui stabilito, contraddicendo al concetto generale del disegno di legge a proposito del finanziamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa è proprio una di quelle formule attraverso le quali si è cercato di tener conto di tutte le eventualità possibili. Con la legge in esame tutto ciò che è controllato dal demanio viene attribuito all'E.N.I. Ma vi potrebbero essere, e ci sono ancora, alcune situazioni non interessanti direttamente gli idrocarburi, ma — per esempio — interessanti i gas naturali, che sono controllati da altre amministrazioni pubbliche: per esempio, il caso degli impianti della Larderello, che non vengono conferiti all'ente, nonostante l'estensione dei compiti dell'E.N.I., alle iniziative riguardanti i vapori naturali, estensione approvata con l'accoglimento, nella precedente seduta, dell'emendamento Marotta all'articolo 1. Si è voluta lasciare aperta la possibilità, di fronte a situazioni concrete, di permettere al legislatore futuro un intervento diretto dello Stato per qualche attività, indipendentemente dall'E.N.I. stesso. La sostanza del ragionamento messo in luce dall'onorevole Ferreri ci porta alla ovvia conclusione che la via normale con cui lo Stato farà i suoi finanziamenti sarà quella di aumentare i capitali di dotazione, oppure concedere prestiti all'Ente; non è escluso, nel futuro, che la situazione consigli una partecipazione diretta dello Stato. Vorrei ricordare all'onorevole Ferreri che nel testo formulato dal comitato dei nove della X Commissione, la partecipazione era limitata all'E.N.I. stesso e allo Stato.

FERRERI. Insomma, si vuol lasciare una porta aperta a eventuali prospettive per l'avvenire.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non si vincola il legislatore.

FERRERI. Ma lo Stato non ha bisogno di ulteriori autorizzazioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per la spesa, sì.

FERRARIO. Abbiamo discusso, nella scorsa seduta, il paragrafo 2°) dell'articolo 2, in quanto il Ministro domandava la sostituzione della formula della Commissione con la formula governativa. Tornando ora sul paragrafo n. 1°) dell'articolo 2, vorrei soffermarmi sulla dizione: « della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del qua-

ternario situati a profondità non superiori a 1200 metri ». Ricordo una discussione che ho avuto in treno col competentissimo senatore Gortani; egli citava un caso in cui da ricerche geofisiche era previsto che il quaternario dovesse limitarsi ad una profondità di *x*, mentre viceversa, con grande sorpresa, si è arrivati ad uno strato molto più profondo.

Mi pare, perciò, che non sia opportuno precisare il limite di 1200 metri. Cosa accadrebbe infatti se un'impresa non potesse approfondire le ricerche oltre 1200 metri, nel caso in cui il metano si trovasse a una profondità solo di poco superiore?

BERSANI, *Relatore*. Si è venuta a considerare, a proposito di questo primo paragrafo, la situazione di tutti i piccoli giacimenti di metano a carattere artigianale che si sono andati sviluppando nelle due province di Ferrara e Rovigo. È indubbio che fino allo strato quaternario abbiamo accertato una serie di giacimenti minori che per tutte le loro caratteristiche non si prestano ad un grande sfruttamento, e non si presentano quindi come una turbativa per l'E.N.I., dal punto di vista di un interesse generale.

Si è detto quindi: questi piccoli coltivatori, che hanno condotto un'azione preziosa (perché sono stati dei veri e propri pionieri), li dobbiamo eliminare? Non c'è alcuna ragione, tanto più che il metano ivi estratto è caratterizzato dalla presenza di notevoli quantità di umidità, per cui non sarebbe economico lo sfruttamento di questi giacimenti; l'Ente può restare al di fuori di tale attività, utilizzando ugualmente l'opera di questi modesti, piccoli e benemeriti produttori, aiutandoli ad incanalare al consumo una parte del loro prodotto.

Si è pensato allora di mantenere questi piccoli produttori nel loro ambito artigianale, quale è reso possibile dalla profondità massima di 1200 metri che è ormai, sul piano scientifico, unanimemente scontata. So bene che ci può essere un'apparenza di scarsa equità, là dove questi modesti produttori arrivano sulle soglie dei 1200 metri e si trovano di fronte a grandi giacimenti che per i loro caratteri rientrano nell'esclusiva. Ma, in questo caso, l'ente si ispirerà a quei concetti di equità che noi abbiamo fissato, continuando ad assistere queste piccole aziende, come io ho scritto nella relazione, e senza porsi in condizioni di concorrenza.

DAMI. Onorevole Presidente, poiché questi testi concordati, e cioè la rimanente parte dell'articolo 2 e il 2-*bis*, sono stati letti ma non distribuiti, vorrei chiedere se non sia il caso di rinviare il seguito della discussione, perché ogni collega si ponga in condizione di avere sufficientemente studiato il problema. Siamo in sede redigente, praticamente in sede deliberante.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Potremmo almeno incominciare con l'approvare la prima parte dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il seguente paragrafo 1°) del primo comma dell'articolo 2:

« 1°) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1200 metri; »,

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilito che la rimanente parte dell'articolo 2, e l'articolo 2-*bis*, saranno esaminati da un Comitato ristretto, il quale preparerà il testo definitivo per la prossima seduta. Tale comitato potrebbe essere composto dei colleghi Fascetti, Dami, Mattei, Ferreri, Lombardi Ruggero, Bottai, Marotta e del relatore Bersani.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3:

« L'Ente può assumere partecipazioni in società per azioni, alienare le attività che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.

La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo ».

BOTTAI. A questo articolo, signor Presidente, presento il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva della ricerca e dell'utilizzazione per tutto il territorio nazionale delle forze endogene.

Le partecipazioni delle ferrovie dello Stato alla Società per azioni Larderello sono devolute all'Ente nazionale idrocarburi ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Propongo di discuterlo, come articolo aggiuntivo a

se stante, nella prossima seduta, insieme con gli articoli 2 e 2-*bis*.

BOTTAI. Sta bene.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

(*È approvato*).

L'articolo 4 reca:

« All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella *B* allegata alla presente legge e vistata dai Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio e per il tesoro ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 è del seguente tenore:

« L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo la entrata in vigore della presente legge. Da tale data il consiglio di amministrazione è sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonché i diritti e le obbligazioni dell'ente medesimo, sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dopo le parole « leggi vigenti, nonché », propongo di aggiungere « il patrimonio », per ovvi motivi di chiarezza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 4 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi ».

DAMI. Chiedo se è possibile un conglobamento di questi stanziamenti con quelli previsti nel disegno di legge per la costruzione di metanodotti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quelli sono dei finanziamenti: questo è un fondo di dotazione. Sotto due profili preferirei che le cose restassero allo stato in cui sono. Sotto il profilo della celerità, perché, una volta approvato il disegno di legge, il finanziamento può essere immediatamente concesso, e si dispone così subito delle somme necessarie; in secondo luogo, sotto il profilo sostanziale, perché è meglio che una volta costituito il suo patrimonio, l'ente abbia le proprie responsabilità verso lo Stato.

DAMI. Sono d'accordo. Si tratta però di vedere se è possibile includere (e lo si potrebbe fare con l'atto costitutivo dell'ente) il finanziamento dei 20 miliardi di cui al disegno di legge n. 2511.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge n. 2511 è già al Senato e spero che entro breve tempo potrà essere approvato.

DAMI. Siccome noi non riteniamo che questa cifra sia sufficiente per un'opera di ricostruzione e di ricerca in tutto il territorio dello Stato, non ci opponiamo all'articolo, purché rimanga fermo il principio che tutti gli utili dell'E.N.I. debbano andare all'opera di ricerca e di coltivazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« L'Ente è autorizzatto ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo, presenti e futuri a favore dell'Erario o degli Enti locali ».

FERRARIO. Con il terzo comma di questo articolo lo Stato rinunzia alla riscossione delle tasse. Io mi chiedo se non sia preferibile che lo Stato prima si faccia pagare le tasse e poi paghi gli utili.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'ultimo comma ha una ragione specifica: quasi tutte le obbligazioni sono emesse dagli istituti con questa formula. Allo stato attuale ritengo che non sia possibile fare altrimenti. Io mi sono persuaso, da quando faccio il Ministro delle finanze, che è più difficile eliminare una esenzione che imporre una tassa nuova!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti e gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli Enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti, ad effettuare con l'E.N.I. operazioni di finanziamento di ogni tipo e ad acquistare le obbligazioni predette ».

L'onorevole Marotta propone di ritornare alla formulazione ministeriale, che, identica nel 1° comma al testo della Commissione, dice al 2° comma:

« Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli enti morali sono autorizzati anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Col testo del Governo si raggiunge lo stesso risultato senza nominare la Cassa depositi e prestiti. Si dice infatti che queste obbligazioni hanno la garanzia dello Stato; ora, nella legge che regola la Cassa depositi e prestiti è appunto previsto che la Cassa medesima può, quando ne abbia la disponibilità, acquistare titoli con garanzia dello Stato. In sostanza, col testo governativo, otteniamo lo stesso risultato ma non mettiamo la Cassa depositi e prestiti in prima linea nel finanziamento, che deve dipendere dalle sue possibilità e dalla politica che sarà possibile attuare.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento Costa che propone di sopprimere le parole « La Cassa depositi e prestiti » e le parole « di ogni tipo » al secondo comma dell'articolo, nel testo della Commissione.

COSTA. Onorevole Ministro, io sono soprattutto preoccupato di questa frase contenuta nel testo della Commissione: « operazioni di finanziamento di ogni tipo ». Si vuol dire che la Cassa depositi e prestiti accetta cambiali? Se ciò fosse si snaturerebbe la natura di questo istituto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Costa.

I risparmiatori hanno fiducia nelle realizzazioni; basta dare lo strumento giuridico per avere i finanziamenti; anzi i finanziamenti ci sono anche adesso, in assenza dello strumento giuridico!

Riterrei un gravissimo errore se facessimo queste opere, che sono opere a lungo termine, con dei sistemi di credito che sono propri dei finanziamenti a breve termine.

PRESIDENTE. Poiché porrò in votazione l'articolo nel testo ministeriale, riproposto dall'onorevole Marotta e che debbo considerare come emendamento a quello della Commissione, mi pare, onorevole Costa, che i suoi emendamenti possano considerarsi assorbiti.

COSTA. Esattamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 8 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

L'articolo 9, nel testo della Commissione, è il seguente:

« Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione di propri compiti sono determinate dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto, per le materie di carattere finanziario, con i Ministri per le finanze e per il tesoro ».

Il testo governativo, invece, reca:

« Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Il suddetto Comitato delibera anche sulle altre questioni che vengano ad esso sottoposte dal Consiglio, dalla Giunta esecutiva e dal presidente ».

L'onorevole Marotta propone di ritornare a quest'ultima formulazione, sopprimendo però l'ultimo comma. L'onorevole Fascetti ha presentato il seguente emendamento: sostituire alle parole « dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio », le parole: « dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e commercio, che lo presiede ».

FASCETTI. La mia è una formula intermedia tra il testo governativo e il testo della Commissione. Mentre col testo della Com-

missione si è stabilito che le direttive generali dell'ente devono essere date dal Ministro dell'industria di concerto, per la materia finanziaria, col Ministro delle finanze e del tesoro, nel testo ministeriale invece è stabilito che le direttive vengono date da un Comitato di Ministri. Ora, al fine di rendere regolare il funzionamento il Comitato di Ministri stesso, io ho proposto questo emendamento, che in sostanza affida al Ministro dell'industria la presidenza del Comitato.

MAROTTA. Aderisco all'emendamento Fascetti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 nel testo governativo proposto dall'onorevole Marotta, con l'emendamento Fascetti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la soppressione del secondo comma, già adottata dalla Commissione.

(*È approvata*).

L'articolo 9 resta pertanto definitivamente così formulato:

« Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro, e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede ».

Passiamo all'articolo 10:

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

ART. 10.

« Sono organi dell'Ente:

1°) il Consiglio;

2°) la Giunta esecutiva;

3°) il presidente;

4°) il vicepresidente;

5°) il Collegio sindacale ».

MAROTTA. Propongo la soppressione del n 4°), non potendosi considerare il vicepresidente come organo autonomo dell'ente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Marotta, soppressivo del n. 4°).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« Fanno parte del Consiglio:

1°) il presidente;

2°) il vicepresidente;

3°) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4°) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

5°) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

6°) cinque esperti;

7°) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'E.N.I. e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

« Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1°) a 6°), dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

DAMI. Poiché a questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti, propongo di sottoporlo all'esame del comitato ristretto incaricato di preparare il testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame di questo articolo viene demandato al comitato ristretto, secondo la proposta Dami.

(*Così rimane stabilito*).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI